



Repubblica Italiana

Tribunale di Firenze

Sezione Imprese

In Nome del Popolo Italiano

il collegio nella seguente composizione:

dr. Niccolò Calvani Presidente relatore

dr. Roberto Monteverde Giudice dr.ssa Laura Maione Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. xxxxxx tra le parti:

ATTORE

XXXXXX

- difesa: avv. XXXXXXX

- domicilio: XXXXXXXX

CONVENUTI

XXXXXXXX

- difesa: XXXXXXXX- domicilio: XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXX

- difesa: avv. Vittorio Bologni e avv. Federico Guidi

- domicilio: XXXXXX

XXXXXXXXX

- difesa: XXXXXXXX- domicilio: XXXXXXXX



OGGETTO: Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, etc.

Decisa nella camera di consiglio del 2/10/2019 sulle seguenti conclusioni:

XXXXX: Voglia il giudice adito:

- a) accertare e dichiarare che i sig. XXXXX hanno violato i doveri loro imposti, quali amministratori di XXXXXX, dalla legge e dallo statuto sociale, operando senza la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, così rendendoli responsabili, in solido, dei fatti di seguito esposti, tutti gravemente pregiudizievoli per la Società;
- b) condannare i convenuti, in solido tra loro, a risarcire alla XXXXXX i danni arrecati al suo patrimonio dai suddetti fatti pregiudizievoli con pagamento a favore della Società di € XXXXXXX o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Con soddisfazione delle spese di lite.

XXXXXXX: Voglia l'On.le Tribunale specializzato adito, contrariis reiectis, in via preliminare/pregiudiziale accertare e dichiarare nullità, l'improcedibilità e/o l'inammissibilità del presente giudizio, per solare vizio di legittimazione attiva da parte dei liquidatori giudiziali nominati alla proposizione della domanda contenuta nell'atto introduttivo di causa, per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede; nel merito, per puro tuziorismo defensionale ed in via meramente subordinata, senza cioè accettazione del relativo contraddittorio ma solo in combattuta ipotesi gradata di superamento del rilievo principale suddetto, rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, in particolare per la carenza probatoria richiesta sul punto oltreché per la totale assenza di colleganza con ogni condotta - meramente presunta e persino nemmeno allegata – degli ex amministratori oggi convenuti, anche alla luce delle osservazioni svolte da questa difesa per ciascun punto assertivamente quanto assiomaticamente rilevato da parte attrice quale presunta cagione di dunque escludono qualsiasi coinvolgimento mala gestio, che responsabilità del convenuto alla pretesa causazione degli addebiti di causa. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.



XXXXXXXX: Piaccia al Tribunale di Firenze:

a) In via pregiudiziale:

- dichiarare nulli, inammissibili e/o improcedibili il giudizio e l'azione promossi dai liquidatori della XXXXXXX con l'atto di citazione notificato in data XXXXXXXX cui si risponde per vizio di legittimazione attiva da parte degli stessi, per i motivi di cui in narrativa;

b) In via preliminare:

- dichiarare la intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da parte degli ex amministratori alla XXXXXXX, ai sensi degli articoli 2393, 2394 e 2949 del codice civile;

c) Nel merito:

- dato atto che la XXXXXXXX hanno accettato l'eredità del rispettivo coniuge e padre, XXXXXXXX, con beneficio di inventario con atto ai rogiti del XXXXXXX che, quindi, XXXXXXXX non potranno rispondere in ogni caso oltre il valore dei beni che sono loro rispettivamente pervenuti, e pertanto nei limiti della singola rispettiva quota ereditaria, respingere le domande tutte avanzate nel presente giudizio dalla XXXXXXXXX in liquidazione in concordato preventivo nei confronti delle e XXXXXXXXXX, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa e per quelli ulteriori che ci si riserva di illustrare in prosieguo di giudizio;

d) In ogni caso:

con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali, C.A.P. ed I.V.A.)".

V. XXXXXX: respingere, allo stato degli atti, le domande così come proposte da parte attrice, in quanto generiche, non provate e che quindi al momento non consentono una valida difesa.

Con vittoria di spese e compensi ed accessori di legge.



Fatto e processo

XXXXXXXX in liquidazione ed in concordato preventivo, rappresentata sia dai liquidatori sociali che dai liquidatori giudiziali, afferma che il pesante passivo di circa 240 milioni di Euro, che l'ha costretta ad attivare la procedura concorsuale, è stato in parte determinato dalla cattiva gestione degli ex amministratori XXXXXXXXXXXXXXXXX, che hanno ricoperto la carica dall'ottobre 2006 al dicembre 2010.

In particolare, la mala gestio degli ex amministratori è consistita in:

- A) pagamento di somme e cessione di partecipazioni a corrispettivo di prestazioni (consulenze della XXXXXXXXXX) in realtà mai rese, con danno per la Società pari ad € xxxxxxxxxx;
- B) stipulazione di contratti preliminari (con XXXXXXXXXX) per l'acquisto di immobili ad un prezzo molto elevato, che XXXXXXXX non avrebbe mai potuto pagare, e conseguente versamento di caparre per complessivi € XXXXXXXX perdute per la mancata stipula del definitivo;
- C) accordi con XXXXXXXXX, nominata advisor per la cessione di immobili di XXXXXXXXX, con un incarico inconsistente che non ha portato alla conclusione di alcuna operazione ma ha comportato il pagamento della somma di \in XXXXXXXXXXX;
- D) pagamento indebito alla XXXXXXXXXXX, incaricata di procedere all'analisi e valutazione di un investimento su una RSA: il versamento di € XXXXXXXXX non trovava giustificazione nel contratto, tanto che la stessa XXXXXXXXX ha poi emesso nota di credito per la restituzione dell'importo ma la restituzione non è mai avvenuta né lo potrà essere, atteso che la XXXXXXXX (oggi XXXXXXXXI) è stata messa in liquidazione a ragione del suo ingente deficit patrimoniale;
- F) acquisto (a liberazione di un aumento di capitale sottoscritto dal socio XXXXXXXX) di partecipazioni (già detenute XXXXXXXX) alla XXXXXXXX, società fortemente indebitata, priva di redditività ed in deficit



patrimoniale, ma le cui quote sono state acquisite per $\mathfrak C$ xxxxxxx a fronte di un valore nominale di $\mathfrak C$ xxxxxxx; e successiva erogazione di cospicui finanziamenti in favore di detta società, interamente perduti, con danno per XXXXXXXX pari a $\mathfrak C$ xxxxxx;

G) mancato assolvimento di debiti erariali, con addebito di sanzioni quantificate (a seguito di transazione) in € XXXXXXXX (più altre sanzioni fiscali per circa XXXXXXXX mila Euro comminate in altre occasioni, sempre in conseguenza del mancato pagamento di imposte dovute).

In considerazione di tutte le vicende sopra esposte, XXXXXXX chiede la condanna di XXXXXXX e delle XXXXXXXX al risarcimento dei danni, quantificati nell'importo totale di **XXXXXXXXX**, oltre interessi e rivalutazione.

*

I convenuti hanno eccepito l'inammissibilità dell'azione, per assenza di autorizzazione dell'assemblea, il difetto di legittimazione attiva dei liquidatori giudiziali, la prescrizione dell'azione e l'infondatezza della domanda, anche sotto il profilo dell'insussistenza di un nesso causale tra condotte e danni.

Il GI, ritenendo le eccezioni preliminari astrattamente idonee a definire il giudizio, ha invitato le parti a precisare le conclusioni, concesso termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche e rimesso la causa al collegio per la sentenza.

Motivi della decisione

Le questioni preliminari attengono a due profili:

- a. la sussistenza di una legittimazione attiva, dei liquidatori sociali e/o di quelli giudiziali (posto che XXXXXX ha agito per il tramite di tutti quanti),
- b. la necessità e sussistenza di una delibera assembleare di autorizzazione all'azione.

Per quanto riguarda il primo punto si osserva che, a norma dell'art. 167 LF, durante la procedura di concordato il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Nel concordato, cioè, il debitore mantiene la titolarità dei suoi beni e dei diritti, compresi quelli processuali, strumentali alla loro tutela; con più specifico riferimento al concordato per cessione dei beni, qual è quello in esame, il Liquidatore Giudiziale subentra al debitore nei soli poteri di gestione



dei beni ceduti, e nella esclusiva finalità della loro liquidazione (Cass. 10738/2000, Cass. 11520/2010, Cass. 18823/2017).

L'elemento decisivo, pertanto, è il contenuto del Piano Concordatario: poiché solo in relazione ai diritti ceduti vi è una legittimazione gestoria in capo ai liquidatori giudiziali.

Sul punto l'attore afferma, da un lato, che il Piano contiene la cessione del credito risarcitorio, da altro lato che neppure ve ne sarebbe bisogno, posto che il concordato è con cessione dei beni, ossia dell'intero patrimonio della società, dunque necessariamente comprende l'azione di responsabilità.

Il primo argomento è smentito *per tabulas*: nel Piano Concordatario non è menzionato, tra i diritti ceduti, quello al risarcimento connesso all'azione di responsabilità contro gli ex amministratori. Lo stesso attore non indica alcun passaggio del Piano in cui si farebbe riferimento a tale credito, piuttosto cita altri atti – un verbale di adunanza dei creditori, il decreto di omologazione – dai quali si dovrebbe desumere che il credito in esame è stato ceduto.

Sennonché, nel verbale di adunanza (20/3/2015) si rinviene solo l'affermazione, peraltro fatta dallo stesso procuratore della società, secondo cui "il piano concordatario già prevede la necessità di coltivare le azioni risarcitorie e restitutorie da parte del liquidatore giudiziale": il che è vero, ma si tratta di azioni risarcitorie e restitutorie contro società terze, con le quali già sussisteva un contenzioso – queste sì espressamente menzionate nel Piano.

Vero è, invece, che nel decreto di omologazione si legge che "avendo la società espressamente ricompreso nel piano la proposizione di azioni di restitutorie e risarcitorie, in relazione ad atti pregiudizievoli precedentemente compiuti dagli amministratori, anche i proventi di tali azioni fanno parte dell'attivo concordatario che i liquidatori giudiziali sono incaricati di realizzare e tutelare". Tuttavia il decreto di omologa non può modificare il contenuto del Piano, inserendo in esso ciò che non vi è; il fatto che il GD del Tribunale di Prato abbia ritenuto che il Piano comprendesse il credito risarcitorio non crea un "giudicato" vincolante anche nella presente causa né può far considerare ceduto un credito che non è menzionato.

Escluso dunque un inserimento esplicito del diritto in parola nel Piano Concordatario, la questione si sposta sul piano della verifica di un inserimento automatico, come affermato dall'attore – e come, probabilmente, ritenuto dal GD del Tribunale di Prato.



Questo Tribunale ha già escluso, in altra causa (sentenza n. 1584/2019), che il diritto al risarcimento tutelabile con l'azione di responsabilità sia "naturalmente" compreso tra i crediti ceduti, ancorché non esplicitamente menzionato, come componente dell'intero attivo patrimoniale: nelle società di capitali, infatti, la proposta e le condizioni del concordato sono deliberate dall'organo amministrativo (art. 152 LF), mentre il diritto ad esercitare l'azione sociale di responsabilità è un diritto esclusivo dei soci sul quale gli amministratori non hanno potere dispositivo; talché considerare l'azione automaticamente compresa nel Piano, oltre che ostacolare la sua presentazione (laddove gli stessi amministratori possano essere destinatari dell'azione di responsabilità) significherebbe spogliare i soci del diritto di esercitarla o di rinunciarvi, trasferendo lo stesso diritto a soggetti (amministratori, liquidatore giudiziale) che non hanno alcun potere di rappresentarli né hanno titolo per subentrare nelle loro facoltà.

Ribadendo questa convinzione, ne deriva l'esclusione della legittimazione attiva dei liquidatori giudiziali, che hanno agito a tutela di un diritto non rientrante tra quelli di cui è stata loro attribuita la gestione.

Resta in piedi, invece, la legittimazione attiva dei liquidatori sociali; nei cui confronti, però, vale l'altra eccezione preliminare sollevata dai convenuti, relativa alla improcedibilità dell'azione per difetto di una delibera autorizzativa dell'assemblea: la cui necessità, già affermata da questo Tribunale anche per l'azione esercitata dal liquidatore giudiziale (sentenza n. 2062/2019), è tanto più sussistente per l'azione esercitata da organi sociali in nome e per conto della società.

In conclusione, la presente causa dev'essere definita con pronuncia di inammissibilità. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al DM 55/2014, modificato con DM 37/2018, scaglione di valore superiore ad € 520.000, parametri minimi con maggiorazioni in considerazione della somma richiesta.



Sentenza n. 2805/2019 pubbl. il 03/10/2019 RG n.

P. Q. M.

Il Tribunale di Firenze, Sezione Imprese, così provvede in via definitiva: dichiara inammissibile la domanda e condanna l'attrice a rifondere ai convenuti XXXXXXXXXX le spese di lite, liquidate in XXXXXXXXX per ciascuna delle tre parti, oltre rimborso spese generali e accessori di legge. Firenze, 2 ottobre 2019

Il presidente estensore dr. Niccolò Calvani

